

DISCIPLINARE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI ESPERTI IN MELISSOPALINOLOGIA

Art. 1

1. A norma dell'art.14 del Disciplinare dell'Albo Nazionale Allevatori Api Regine, l'Istituto Nazionale di Apicoltura istituisce l'Albo Nazionale degli Esperti in Melissopalinologia, regolato dal presente Disciplinare.

CAPITOLO I: **ORGANIZZAZIONE DELL'ALBO**

Art. 2

2. L'Albo Nazionale degli Esperti in Melissopalinologia rappresenta lo strumento per assicurare la validità delle valutazioni sull'origine geografica e botanica del miele, della gelatina reale e degli altri prodotti a base di polline, nonché dei pareri qualitativi, emessi attraverso le analisi microscopiche (melissopalinologiche). L'Albo garantisce una base professionale adeguata e uniforme degli iscritti e la loro qualificazione ad eseguire dette analisi e ad interpretarne i risultati anche alla luce di altre determinazioni analitiche.

Art. 3

1. Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dell'Albo si provvede con:

il Comitato di Gestione;
l'Ufficio Centrale.

Art. 4

1. Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti:

- definisce gli indirizzi, determina i criteri e propone iniziative per:
 - messa a punto e armonizzazione dei metodi per l'esecuzione delle analisi melissopalinologiche, per - l'interpretazione e l'espressione dei risultati;
 - attività di formazione attraverso l'organizzazione di specifici corsi;
 - attività di aggiornamento per gli iscritti all'Albo, attraverso la promozione e l'organizzazione di incontri, corsi, - seminari, stages, convegni, etc.;
 - svolgimento e/o coordinamento di progetti di ricerca finalizzati, in relazione a specifiche esigenze emergenti a livello nazionale o comunitario (valorizzazione della qualità, configurazione di marchi e indicazioni geografiche protette, etc.);
- b. definisce le modalità di ammissione all'Albo e i criteri per il mantenimento dell'iscrizione;

c. delibera l'ammissione all'Albo;

d. delibera i provvedimenti disciplinari e la sospensione dell'iscrizione all'Albo;

e. propone eventuali modifiche al presente Disciplinare e alle Norme Tecniche.

2. Del Comitato di Gestione fanno parte:

un funzionario tecnico del Ministero per le Politiche Agricole, dallo stesso nominato, incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;

il Presidente dell'Istituto Nazionale di Apicoltura o un suo delegato;

2 tecnici qualificati, esperti in analisi del miele e/o in analisi melissopalinologica, nominati dal Ministero per le Politiche Agricole, scelti tra una rosa di nominativi proposti dall'Istituto Nazionale di Apicoltura;

un rappresentante dell'Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria, nominato dal Ministero per le Politiche Agricole;

2 rappresentanti degli iscritti all'Albo nominati dall'Istituto Nazionale di Apicoltura.

3. Il Comitato nomina nel suo seno un Presidente e un Vice-Presidente.

4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Istituto Nazionale di Apicoltura o da un suo delegato.

5. Di ogni adunanza è redatto un apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

6. Il Comitato è da considerarsi validamente costituito qualora siano state espresse le designazioni di almeno metà dei suoi componenti.

7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e alle riunioni del Comitato possono essere invitati di volta in volta a partecipare, a titolo consultivo, esperti del settore, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati.

10. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice-Presidente. La convocazione della prima seduta del Comitato neominato è fatta dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Apicoltura.

11. La convocazione del Comitato è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione.

Art. 5

1. L'Ufficio Centrale è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature che provvede a:

- espletare i compiti relativi al funzionamento dell'Albo;
 - istruire le domande dei richiedenti;
 - mantenere documentazione aggiornata delle attività professionali degli iscritti al fine della verifica dell'operato;
 - valutare le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento degli esperti in melissopalinologia, sulla base degli indirizzi dettati dal Comitato di Gestione e della documentazione presentata, al fine di accertarne la validità.
2. Specifici incarichi di carattere tecnico possono essere delegati ad esperti nominati dall'Ufficio Centrale.

3. Responsabile dell'attività dell'Ufficio Centrale, dell'applicazione del presente Disciplinare, delle Norme Tecniche e dell'attuazione delle delibere del Comitato di Gestione è il Direttore dell'Istituto Nazionale di Apicoltura.

CAPITOLO II: **AMMISSIONE ALL'ALBO E OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI**

Art. 6

1. L'adesione all'Albo Nazionale degli Esperti in Melissopalinologia è volontaria. Possono essere ammessi all'Albo le persone che:

- siano in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche;
- abbiano svolto analisi melissopalinologiche per almeno 2 anni come parte principale o comunque rilevante della propria attività. Il richiedente dovrà produrre adeguata documentazione rilasciata dall'Ente pubblico o privato presso il quale o per conto del quale l'attività è stata svolta;
- abbiano superato le specifiche prove di ammissione definite nelle Norme Tecniche (Allegato 1)

2. La domanda di ammissione all'Albo deve essere presentata in duplice copia all'Ufficio Centrale conformemente al modello allegato al presente Disciplinare (allegato 2).
3. La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Centrale, relativa al superamento delle prove di ammissione di cui al precedente punto c).

Art. 7

1. Gli esperti in melissopalinologia risultano iscritti con il loro nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, anno d'iscrizione all'Albo, eventuale settore di specializzazione.
2. Gli esperti in melissopalinologia iscritti all'Albo sono tenuti ad osservare le Norme Tecniche allegate al presente Disciplinare, nonché ogni eventuale ulteriore disposizione del Comitato di Gestione.
3. Il mantenimento dell'iscrizione è subordinato alla partecipazione ad attività di aggiornamento, secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Gestione.

Art. 8

1. La qualifica di esperto in melissopalinologia iscritto all'Albo si perde per dimissioni o sospensione.
2. In caso di violazione della deontologia professionale (indegnità, manifesta indifferenza nei riguardi del proprio ruolo, trascuratezza nell'adempimento dei doveri professionali, violazione delle norme indicate nelle Norme Tecniche allegate, o qualunque altra azione che leda la dignità e il prestigio del singolo o della categoria) l'iscritto sarà sottoposto a giudizio disciplinare da parte del Comitato di Gestione che stabilirà i provvedimenti da applicare (ammonizione o sospensione).

CAPITOLO III : FINANZIAMENTO DELL'ALBO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9

1. Al finanziamento dell'Albo si provvede con:

- contributi statali in applicazione di leggi in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche secondo le determinazioni del Ministero per le Politiche Agricole;
- contributi in applicazione di leggi di carattere regionale in materia di valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche;
- contributi delle associazioni apistiche a carattere nazionale;
- quote di iscrizione;
- eventuali altri proventi.

Art. 10

1. Le modifiche al presente Disciplinare e alle Norme Tecniche, d'iniziativa del Ministero per le Politiche agricole o proposte dall'Istituto Nazionale di Apicoltura o dal Comitato di Gestione, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

CAPITOLO IV: NORME TRANSITORIE

Art. 11

1. In sede di prima applicazione possono chiedere l'iscrizione all'Albo coloro che risultano iscritti nell'elenco provvisorio dei melissopalinologi tenuto dall'Istituto Nazionale di Apicoltura.
2. L'accettazione delle richieste è subordinato al parere favorevole espresso dal Comitato di Gestione che può effettuare verifiche di idoneità.

VISTO: SI APPROVA

IL DIRETTORE GENERALE

NORME TECNICHE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI ESPERTI IN MELISSOPALINOLOGIA

Art.1

METODOLOGIA DELL'ANALISI MELISSOPALINOLOGICA

1.1 Definizione e campo di applicazione

1. L'analisi melissopalinologica del miele permette essenzialmente di ricavare informazioni riguardo a:

- l'origine geografica del miele;
- l'origine botanica del miele.

2. Inoltre permette di ricavare informazioni riguardo al sistema di produzione e di smelatura, a una eventuale contaminazione del miele con covata, polveri, fuliggine ecc., di valutare il contenuto in lieviti, relazionando con la fermentazione, di evidenziare eventuali altri elementi microscopici di norma non contenuti nel miele.

3. L'analisi pollinica finalizzata alla definizione dell'origine geografica si applica a tutti i mieli in cui i pollini non siano stati eliminati per filtrazione. La determinazione dell'origine botanica è possibile nei mieli in cui la sorgente di nettare o di melata contenga elementi microscopici tipici e in cui il contenuto primario di sedimento non sia stato alterato per aggiunta secondaria (per esempio durante l'estrazione) o rimozione.

1.2 Requisiti del personale analista

1. L'esperto in melissopalinologia ha una formazione generale di tipo naturalistico e una competenza specifica in botanica, palinologia e apicoltura. Possiede un'esperienza professionale specialistica nel riconoscimento delle forme polliniche presenti nel miele e nell'interpretazione degli spettri pollinici del miele.

1.3 Principio e reazioni

1. Le particelle microscopiche, che rappresentano tutti gli elementi figurati del miele, sono concentrate e recuperate per centrifugazione di una soluzione di miele. Il sedimento ottenuto viene incluso tra due vetrini per microscopia e analizzato al microscopio ottico. La metodica si basa sul riconoscimento e sul conteggio degli elementi figurati presenti. Tali elementi sono rappresentati innanzitutto da granuli pollinici, che derivano fondamentalmente dai fiori visitati dalle api per la raccolta del nettare: il nettare dei fiori contiene sempre una certa quantità di polline che rimane nel miele che ne deriva (inquinamento primario). Oltre al polline possono essere presenti nel sedimento del miele spore e ife di funghi, alghe verdi microscopiche trattenute dalla viscosità delle gocce di melata deposte sulle foglie e sui rametti delle piante e raccolti dalle api insieme alla melata. Oltre a questi elementi, marcatori dell'origine botanica, nel miele se ne ritrovano altri, che giungono nel prodotto durante la sua elaborazione all'interno dell'alveare (inquinamento secondario) o durante l'estrazione (inquinamento terziario).

2. L'analisi melissopalinologica consiste di due procedure, una qualitativa e una quantitativa.

- Analisi melissopalinologica qualitativa - Gli elementi microscopici sono concentrati mediante centrifugazione e il sedimento analizzato

al microscopio per l'identificazione e conta dei tipi pollinici e gli altri elementi figurati. Si ottiene in questo modo uno "spettro bruto" che necessita di una interpretazione specifica da parte di un tecnico esperto (melissopalnologo) per ricavarne le informazioni ricercate.

- Analisi melissopalnologica quantitativa - Comprende due procedure:

- determinazione della quantità di sedimento nel miele - Fornisce informazioni sul metodo di estrazione del miele (pressatura, centrifugazione, ecc.) e sull'eventuale presenza di particelle estranee;

- determinazione numero assoluto di elementi figurati vegetali (per unità di peso di miele) - Consente una più corretta interpretazione dei risultati dell'analisi qualitativa, in particolare per mieli con polline iper e iporappresentato.

Art.2

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La qualifica di Esperto in Melissopalnologia implica l'iscrizione all'Albo. Per l'iscrizione i candidati devono superare un esame teorico e un esame pratico.

2. La commissione esaminatrice viene nominata dal Comitato di Gestione ed è composta da tre esperti e dal Segretario del Comitato stesso.

3. La Commissione esaminatrice, con proprio giudizio insindacabile, stabilirà l'idoneità del candidato ad essere iscritto all'Albo.

4. L'esame teorico per l'iscrizione all'Albo verterà sui seguenti argomenti:

elementi di palinologia;

metodi, finalità e interpretazione dell'analisi melissopalnologica;

legislazione nazionale e internazionale sul miele;

flora apistica;

composizione e caratteristiche del miele;

caratteristiche microscopiche, organolettiche e chimico-fisiche dei mieli uniflorali;

metodi di studio per l'istituzione di marchi di origine;

nozioni sui principali paesi produttori di miele e sulle caratteristiche delle relative produzioni;

altri prodotti apistici: caratteristiche e metodi di analisi.

5. L'esame pratico verterà sul riconoscimento di tipi pollinici e sui criteri di valutazione del miele. Saranno sottoposti al candidato alcuni campioni di miele, i relativi preparati microscopici sui quali effettuare l'esame melissopalnologico quali-quantitativo, ed eventuali dati analitici sulla cui base dovrà essere formulato un giudizio completo. La prova comprenderà il riconoscimento di alcuni mieli multiflorali e uniflorali di produzione italiana, la determinazione dell'origine geografica di mieli stranieri e prove di valutazione qualitativa.

Art.3

Formazione e aggiornamento

1. Per la formazione di nuovi melissopalnologi possono essere previsti corsi organizzati dall'Ufficio Centrale dell'Albo o da enti diversi; comunque riconosciuti e approvati dall'Ufficio Centrale.

2. Ugualmente le iniziative di aggiornamento, destinate agli esperti già iscritti all'Albo, possono essere organizzate dall'Ufficio Centrale o da enti diversi, previa valutazione e riconoscimento da parte dell'Ufficio Centrale. La partecipazione a queste iniziative è condizione necessaria al mantenimento della condizione di iscritto.

3. I corsi di formazione per nuovi melissopalnologi hanno una durata complessiva di 6 settimane, e sono articolati in 5 stages, da svolgersi nel corso di un anno secondo il seguente schema:

A) PARTE GENERALE

Comprende uno stage della durata di due settimane che si svolgerà presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura con il seguente programma:

1) Corso teorico:

- note di palinologia e di botanica apistica;

- metodi, finalità e interpretazione dell'analisi melissopalnologica;

- legislazione.

2) Corso pratico:

- preparazione dei campioni di polline e miele;

- riconoscimento dei principali tipi pollinici dei mieli italiani;

- analisi pollinica degli altri prodotti dell'alveare.

b) parte speciale

Consiste in 4 stages della durata di una settimana ciascuno da svolgersi presso 4 Istituti di Ricerca per l'approfondimento dei seguenti temi:

- studio della flora apistica;

- analisi melissopalnologica dei mieli italiani;

- analisi melissopalnologica dei mieli stranieri;

- altre analisi per la valutazione del miele (analisi organolettiche e chimico-fisiche).

4. Ad ogni corso possono iscriversi - previo colloquio di ammissione - non più di 8 partecipanti.

5. Alla fine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza che ha valore equivalente a un anno di attività nel campo dell'analisi melissopalnologica.

VISTO: SI APPROVA

IL DIRETTORE GENERALE